CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 161 (Codice penale militare di guerra)

Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili

Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto e' derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto e' commesso per colpa, la reclusione militare e' da uno a sette anni.

Se il fatto e' commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.

Se il colpevole e' l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla meta' a due terzi.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	X — Del danneggiamento di opere o altre cose militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-161-distruzione-danneggiamento-o-ritardata-navigazione-di-navi-mercantili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it